PROVVEDIMENTI FINANZIARI PER L'ATTUAZIONE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Art. 9

Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare e' determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio. Tale fondo e' assegnato alle Regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno.

Versione in vigore dal 6 giugno 1970, non più in vigore dal 23 giugno 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario
Estremi	Legge 16 maggio 1970, n. 281
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-finanziari-per-l-attuazione-delle-regioni-a-statuto/art-9-fondo-per-il-finanziamento-dei-programmi-regionali-di-sviluppo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it